

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Art. 1 Costituzione

1. L'Università degli Studi di Perugia ha costituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (DLgs n. 26/2014).

2. L'organismo ha la finalità di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati a fini scientifici e didattici e l'assistenza ai ricercatori coinvolti nelle relative attività di ricerca .

3. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo nel rispetto della legge ,dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 Composizione e Nomina.

1. L'organismo è composto con riferimento all'art 25 del DLgs n. 26/2014 da:

- Il Veterinario designato
- Il Responsabile del Benessere animale
- Sei membri scientifici individuati fra i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo interessati a sviluppare progetti di ricerca che coinvolgono animali-
- **Un membro esperto in Statistica Biomedica sperimentale.**

2. Il Veterinario Designato ed il Responsabile del benessere possono coincidere nella stessa persona.

3. I componenti dell' Organismo sono nominati dal Rettore e rimangono in carica per quattro anni.

4. Il Rettore su proposta dei componenti dell'organismo nomina tra i medesimi componenti il Presidente dell'OPBA che rimane in carica per quattro anni.

Art. 3 Funzioni

1. L'organismo opera secondo quanto previsto dall'art 26 del citato Decreto Legislativo provvedendo a :

- assicurare una corretta gestione ed utilizzazione degli animali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- esaminare i progetti di ricerca e le eventuali modifiche per rilasciare un conseguente parere;
- seguire lo sviluppo e l'esito dei progetti;
- valutare :
 - a) la possibilità di sostituzione dei modelli di studio;

- b) la possibilità di rifinire i protocolli in relazione al grado di sofferenza/ danno causati agli animali;
- c) la possibilità di ridurre il numero degli animali coinvolti;
- organizzare annualmente aggiornamenti e/o programmi di formazione indirizzati al personale che opera nell'ambito dei progetti di ricerca.

Art. 4 Modalità di Funzionamento

1. Le sedute dell'organismo sono convocate dal Presidente secondo un calendario di norma predisposto annualmente.
2. I documenti da sottoporre a valutazione dovranno essere trasmessi dai richiedenti alla segreteria dell'OPBA in formato elettronico più una copia cartacea.
3. L'organismo al fine di una più corretta valutazione può richiedere ai ricercatori integrazioni dei documenti trasmessi.
4. Il ricercatore richiedente può essere invitato alla discussione relativa al proprio progetto al fine di definire aspetti particolari dello stesso.
5. I pareri rilasciati dall'organismo devono essere espressi a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'organismo può esprimere un motivato parere negativo.
7. L'organismo può richiedere documentazioni/ informazioni relative allo sviluppo ed esito dei progetti.
8. L'organismo può sospendere le attività di ricerca che coinvolgono gli animali qualora condotte in maniera non rispondente alle disposizioni di legge vigenti ed alle autorizzazioni del progetto, segnalando la decisione al Rettore ed alle autorità competenti.
9. Per il rilascio dei pareri l'organismo può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.
10. L'organismo può rilasciare pareri, su richiesta, anche a soggetti esterni secondo quanto normato dal regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (prestazioni conto terzi).
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'organismo si avvale di una segreteria cui compete la predisposizione dei verbali delle sedute, il trasferimento dei documenti alle autorità competenti e ai richiedenti i pareri, l'archiviazione di tutte le documentazioni e delle delibere.
12. L'attività dell'organismo sarà definita in uno specifico documento attuativo.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo in materia di funzionamento degli Organi Collegiali.

Art. 4 bis Modalità di svolgimento sedute

1. Le sedute della Commissione OPBA possono essere svolte anche con modalità telematica o mista nel rispetto delle norme contenute nel presente articolo.
2. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

3. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

4. Le sedute in modalità telematica devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

5. Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

6. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

8. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

9. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.

10. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.

11. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 Entrata in vigore

1. il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line* dell'Ateneo.